

n. 4869\2015 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il giudice Anna Maria Marra

sciogliendo la riserva assunta sul ricorso ex artt. 671 c.p.c. proposto

da

Fallimento

A

s.r.l., rappr. e dif. dall'Avv. G. ...

contro

B

, rappr. e dif. da Avv. W

e

C

, rappr. e dif. dagli Avv. G. ...

osserva quanto segue.

A s.r.l., società costituita in data 25 febbraio 1997 con oggetto sociale consistente in principalità nel *"trattamento inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo dei materiali in genere e dei residui rifiuti"*



riutilizzabili" ed operazioni accessorie (doc. 4 attoreo), è stata dichiarata fallita con sentenza n. 300\2014 del Tribunale di Treviso del 17 febbraio 2014 (doc. 1 attoreo).

Soci paritari della detta società sono stati **C** e **B**, legati da rapporti di filiazione.

La **C** ha ricoperto la carica di amministratore unico sino all'11 ottobre 1999 quando la carica è stata assunta dal figlio (doc. 4 attoreo).

Il Fallimento ricorrente, al fine di preservare la fruttuosità della tutela risarcitoria conseguente all'esercizio ai sensi degli artt. 146 l.f. e 2476 c.c., prospettata nei confronti del **B** quale amministratore di diritto e della **C** quale amministratore di fatto, tenuto conto della condotta tenuta dai predetti e della agevolezza del trasferimento a terzi delle quote detenute dalla **C** in società immobiliari, ha richiesto il sequestro conservativo di beni immobili, mobili e crediti degli amministratori sino alla concorrenza di Euro 2.100.000,00, somma corrispondente, per difetto, all'ammontare delle sanzioni e degli interessi conseguenti dalla violazione degli obblighi tributari, risultanti dagli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2008 e 2009, non impugnati (doc. 15 e 16) ed ammessi al passivo fallimentare.

Il Fallimento rivolge ai convenuti i seguenti addebiti:

mancata tenuta dei registri dei cespiti ammortizzabili dal 2001 ad oggi; registrazione di fatture con importi 'gonfiati' rispetto a quello delle fatture emesse dai rispettivi fornitori e registrazione formale del pagamento delle suddette fatture attraverso fondi provenienti da conto intestato al **B** a fronte del quale veniva registrato un credito per finanziamento socio nei confronti della società; registrazione di fatture emesse da società o imprese individuali riconducibili ai soci, prive di requisiti essenziali e di sottostanti reali prestazioni; deduzione illegittima di costi relativi ad ammortamenti di beni; infedele registrazione di operazioni imponibili; registrazione di fatture annotate come operazioni esenti i.v.a. nonostante fossero state emesse con i.v.a. in modo da far figurare un minor debito i.v.a.; presentazione di dichiarazioni infedeli; gravi irregolarità nella tenuta



delle scritture contabili tali da renderle inattendibili; ritardata presentazione di istanza di fallimento in proprio.

Si è costituita la sola *C* contestando la propria qualificazione in termini di amministratore di fatto e, più in generale, il fondamento del ricorso.

Tanto premesso e passando all'esame della domanda cautelare rivolta nei confronti del *B* deve considerarsi che la violazione degli obblighi tributari negli anni 2008 e 2009, derivanti da operazioni e registrazioni contabili gravemente irregolari (descritte negli avvisi di accertamento - doc. 15 e 16), ha generato sanzioni ed interessi per l'ammontare di circa Euro 2.100.000,00, dato emergente dai documenti in atti (avvisi di accertamento, stato passivo).

Considerata la tipologia delle violazioni, attraverso cui venivano poste in essere consapevoli azioni fraudolente, appare irrilevante, ai fini della configurazione della responsabilità dell'organo amministrativo, accertare se vi fosse liquidità sufficiente ad effettuare il pagamento, non senza considerare che l'inadempimento degli obblighi tributari costituisce violazione di obblighi di legge ascrivibile agli amministratori.

D'altra parte, scegliendo di non partecipare al presente procedimento, se pure trattasi di opzione del tutto legittima, il *B* ha rinunciato ad introdurre elementi a sé favorevoli.

In punto *periculum in mora*, la gravità delle violazioni delle disposizioni in materia tributaria e di bilancio non consente di ritenere affidabile il *B* con la conseguenza che appare sussistente il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..

Con riguardo alla posizione della *C* si rileva che, sulla base della cognizione sommaria propria della tutela cautelare, non può dirsi raggiunta la prova del fallimento della veste di amministratore di fatto della società, *i.e.* in difetto di investitura da parte dell'organo assembleare.

Gli elementi indicati dal fallimento ricorrente, emergenti dalle dichiarazioni rese al curatore dal *B* dai dipendenti della società e da terzi ovvero desumibili dagli articoli di stampa, se pure indicativi, allo stato non consentono di ritenere accertate, con il necessario rigore, le attività concretamente poste in essere dalla *C* ed in particolare gli specifici contenuti di esse, nonché il



condizionamento da parte della predetta delle scelte operative e la incidenza sulla formazione della volontà gestoria in maniera continuativa e sistematica (Cass. 9 luglio 2014, n. 15600, T. Milano 24 giugno 2014).

In particolare, le dichiarazioni rese dal ' **B** contengono delle affermazioni di carattere valutativo mentre le dichiarazioni rese dai soggetti terzi non appaiono sufficienti a configurare la collaborazione prestata dalla **C** in termini di amministrazione della società.

Quanto alla veste di direttore generale formalmente rivestito dalla predetta all'interno della

A s.r.l., essa non sembra giustificare l'esercizio nei suoi confronti dell'azione di responsabilità poiché l'art. 2396 c.c., il quale prevede per le società per azioni l'estensione delle disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori ai direttori generali nominati dall'assemblea o dall'atto costitutivo, non figura tra le norme richiamate in materia di società a responsabilità limitata, e questo pur alla luce del disposto dell'art. 146, co. 1, l.f., ove non si distingue tra società per azioni e società a responsabilità limitata. D'altra parte non risultano allo stato i presupposti della estensione della disciplina in punto responsabilità costituiti dalla specifica fonte della carica (nomina da parte dell'assemblea o dell'atto costitutivo).

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, per l'effetto, il Fallimento ricorrente va autorizzato a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti del

B sino alla concorrenza quanto meno di Euro 2.000.000,00.

Ogni altra questione rimane assorbita.

Spese al definitivo con riferimento al ' **B** spese compensate quanto alla **C** in ragione della controvertibilità delle questioni che hanno condotto al rigetto del ricorso nei suoi confronti (fattispecie che rientra nella previsione dell'art. 92 c.p.c., evocante l'assenza di orientamenti consolidati e certi).

P.Q.M.

Il giudice così provvede:



autorizza il Fallimento **A**
mobili, immobili e crediti di **B**
rigetta il ricorso proposto nei confronti di **C**
spese al definitivo quanto al **B**
spese compensate quanto alla **C**
si comunichi.

s.r.l. a procedere al sequestro conservativo di beni
sino alla concorrenza di Euro 2.000.000,00;

Venezia, 1 ottobre 2015

Il giudice

(dott.ssa Anna Maria Marra)

